



Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39

Seduta del giorno 26/09/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARATECIPAZIONI POSSEDUTE. DETERMINAZIONI

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisei** del mese di **Settembre** alle ore **17.30** presso la Sala Giolitti della Provincia di Cuneo, convocato nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente della Provincia di Cuneo, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio provinciale nelle persone dei signori:

| N° | Componenti | Presente |
|-----------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | BORGNA FEDERICO | X |
| 2 | ALESSO LUCIANO | X |
| 3 | AMBROGIO CLAUDIO | X |
| 4 | DI STEFFANO SERGIO | X |
| 5 | LERDA GIORGIO | X |
| 6 | MANAVELLA FLAVIO | X |
| 7 | MARELLO MAURIZIO | X |
| 8 | MOLINARI ANNAMARIA | X |
| 9 | PASSONE ROBERTO | X |
| 10 | PEROSINO MARCO | X |
| 11 | RINAUDO MILVA | X |
| CONSIGLIERI PRESENTI | | 11 |

Presiede la seduta il Presidente **Federico BORGNA**.

Assiste il Segretario Generale **Corrado PAROLA**.

Il Presidente, constatane la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITO il Presidente che introduce l'argomento e cede la parola al consigliere Perosino per l'illustrazione della proposta di deliberazione, di cui qui si riportano integralmente le premesse:

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che, fermo restando quanto sopra indicato, sono ammesse le partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Provincia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23

settembre 2016, individuando quelle che necessitano di interventi di razionalizzazione, quando si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) rientrano in una delle tipologie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., ossia

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. e che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso

compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che

- l'esame ricognitivo è stato istruito dal settore Presidenza, Ufficio Organi Istituzionali e Controllo, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata sub B) alla presente a farne parte integrante e sostanziale, partendo dalle considerazioni espresse nelle precedenti ricognizioni, effettuate ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 190/2014 e scaturite nella deliberazione presidenziale n. 44/2015 e relazione protocollo 24086/2016, di cui costituisce aggiornamento in quanto recepisce i nuovi criteri espressi dalla Legge e tiene conto dell'assetto e delle competenze istituzionali dell'Ente intervenute a seguito del completamento della riforma istituzionale;
- gli esiti della ricognizione sono riassunti nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo il disposto di legge;

Dato atto che l'Organo di revisione non ha ritenuto necessario esprimere un parere, come da nota del 19/09/2017;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del settore Programmazione e Bilancio in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal responsabile del settore competente in ordine alla regolarità tecnica e del servizio economico in ordine alla regolarità contabile;

UDITO il Presidente che apre il dibattito e, nessuno avendo chiesto la parola, **invita alla votazione**. Presenti al momento della votazione e votanti 11.

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta in FINPIEMONTE SpA**, pari allo 0.01% del capitale sociale, con modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, in particolare procedendo alla offerta in

prelazione agli altri soci, ovvero con bando ad evidenza pubblica per individuare un acquirente esterno ovvero procedendo ai sensi dell'art. 2437 ter e quater c.c., come previsto dall'art. 24 comma 5, con conclusione entro il 31/12/2018.

3. di **procedere alla razionalizzazione della partecipazione in MIAC ScPA**, pari al 7,29% del capitale sociale, mediante fusione con Fingranda SpA, secondo il piano di razionalizzazione previsto dai soci di riferimento (Comune di Cuneo e Regione Piemonte) entro il 31/12/2018, con contestuale attuazione del piano industriale 2016-2020;
4. di incaricare i competenti uffici provinciali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare al Presidente della Provincia il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, con impegno di riferire al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione attraverso comunicazioni informali nel corso delle riunioni settimanali;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dell'Ente;
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Constatata l'urgenza,
con separata votazione all'unanimità,

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.